



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 26/04/2021

OGGETTO: Approvazione Aliquote e Detrazioni IMU per l'anno 2021 legge 27 dicembre 2019. n. 160 - Conferma Aliquote.

L'anno duemilaventuno il giorno 26 del mese di Aprile, alle ore 19,00 in Ribera, nella sala consiliare di questo Comune, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, dopo l'ora di sospensione per mancanza di numero legale, si è riunito oggi in seduta straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1	ANGILERI MARIA GRAZIA	X		9	LIBERTO AURORA	X
2	CATERNICCHIA PAOLO	X		10	MICELI ROSALIA	X
3	CIANCIMINO GIUSEPPE	X		11	MULE' ALFREDO	X
4	CIBELLA CALOGERO	X		12	MULE' ENZA	X
5	COSTA VINCENZO	X		13	MULE' FEDERICA	X
6	DI CARO GIOVANNI	X		14	QUARTARARO MARIA	X
7	GANDUSCIO ELISA	X		15	SIRAGUSA PIETRO	X
8	INGLESE NICOLA	X		16	TORTORICI GIOVANNI	X

Assume la Presidenza il Dott. Vincenzo Costa, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Leonardo Misuraca.

Constatata la presenza di numero 16 Consiglieri su 16 assegnati a questo Comune si è riconosciuto a termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Matteo Ruvolo, il Vice Sindaco Giuseppe Tramuta e gli Assessori Emanuele Macaluso, Leonardo Augello, Maria Francesca Ragusa e Giuseppina Zabbara.

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i Signori Consiglieri: Angileri Maria Grazia, Caternicchia Paolo e Cibella Calogero.

Proposta di deliberazione consiliare allegata

Il Presidente dà la parola al Responsabile dei servizi finanziari, Dott. Raffaele Gallo, il quale illustra la proposta.

Il Consigliere Angileri, nella qualità di Presidente della 2^a Commissione, comunica che la commissione, sulla proposta, ha espresso parere favorevole con l'astensione del Consigliere Mulè F.

Il Presidente, poiché nessuno chiede di parlare mette ai voti la proposta ad oggetto:

“Approvazione Aliquote e Detrazioni IMU per l'anno 2021 legge 27 dicembre 2019. n. 160 - Conferma Aliquote”

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti 16.

Favorevoli 11 (Angileri, Ciancimino, Cibella, Costa, Di Caro, Ganduscio, Liberto, Miceli, Mulè E., Quartararo, Siragusa).

Astenuti 5 (Caternicchia, Inglese, Mulè A., Mulè F., Tortorici)

Il Consiglio approva con 11 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO

Constatato l'esito della votazione;

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Il Presidente chiede di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti 16.

Favorevoli 13 (Angileri, Caternicchia, Ciancimino, Cibella, Costa, Di Caro, Ganduscio, Inglese, Liberto, Miceli, Mulè E., Quartararo, Siragusa).

Astenuti 3 (Mulè A., Mulè F., Tortorici)

Il Consiglio approva con 13 voti favorevoli.

Il Consigliere Angileri considerato che nei punti 9,10 e 11 dell'od.g sono inseriti dei regolamenti dove sono stati presentati degli emendamenti. Vista, altresì, la nota pervenuta del Presidente del Collegio dei Revisori riguardante detti emendamenti, chiede il rinvio dei punti 9, 10,11 dell'o.d.g. a venerdì 30/04/2021 alle ore 19.00.

Il Presidente, poiché nessuno chiede di parlare mette ai voti la proposta di rinvio fatta dal Consigliere Angileri.

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti 16

Favorevoli 16

Il Consiglio approva il rinvio con 16 voti favorevoli.



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione Aliquote e Detrazioni IMU per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) – Conferma Aliquote.

La sottoscritta Maria Francesca Ragusa, nella qualità di Assessore al Bilancio

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Rilevato in modo particolare che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quindi abrogato a decorrere dal 01.01.2020;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo della nuova IMU introdotta dalla legge 160/2019;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Verificato che. Ai sensi del comma 741 della legge 160/2019, sono definiti gli oggetti imponibili della nuova IMU, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Rilevato che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è

riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a soci assegnatari;
3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è

accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, il quale prevede l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze nella misura del 5 per mille e consente al Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino al 6 per mille o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 750, il quale stabilisce l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, pari all' 1 per mille e consente ai Comuni la sola riduzione fino all'azzeramento;
- il comma 751, il quale fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, pari all' 1 per mille, con la possibilità per i Comuni di aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento, prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2022, l'esenzione IMU per i fabbricati appartenenti a tale tipologia;
- il comma 753, il quale, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, fissa l'aliquota di base all'8,6 per mille, di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato, e consente ai Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino al 10,6 per mille o di diminuirla fino al limite del 7,6 per mille;
- il comma 754, il quale prevede che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui ai commi da 750 a 753, sia pari all'8,6 per mille, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino al 10,6 per mille o di diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 755, in base al quale, in sostituzione alla maggiorazione TASI, a decorrere dall'anno 2020, i Comuni che hanno già esercitato tale facoltà tra il 2015 e il 2019, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 10,6 per mille, con espressa deliberazione

del consiglio comunale, fino all'11,4 per mille, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. I Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre tale maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

- il comma 780, il quale stabilisce l'abrogazione dell'art. 8, ad eccezione del comma 1, e l'art. 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti Locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Ribera, corrispondente a H269 o comunque, modalità compatibili con le disposizioni in ambito di Agenda digitale AGID.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.07.2020 ad oggetto "Determinazione aliquote detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU - anno 2020" con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU con riferimento all'anno 2020;

Rilevato che si rende necessario, al fine di garantire gli equilibri del bilancio di previsione 2021, approvare e confermare anche per l'anno 2021 le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

DESCRIZIONE	Aliquote IMU per mille
Abitazioni principali e loro pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A1,A8 e A9)	ESENTI
Abitazioni principali e loro pertinenze (limitatamente alle categorie catastali A1,A8 e A9)	6,00 con detrazione 200€
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;	1,00
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce)	2,50
terreni agricoli non condotti direttamente	5,70
immobili del gruppo catastale "D" esclusi i rurali strumentali	10,60 (di cui 7,60 per mille riservato allo stato)
tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili;	10,60

detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto però che i decreti relativi a quanto previsto non sono ancora stati pubblicati e che anche nella risoluzione del MEF n. 1/2020/DF, era stato specificato che tali nuovi adempimenti avrebbero potuto essere imposti ai Comuni solo in seguito all'adozione del relativo decreto ministeriale

Dare atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, le aliquote approvate con il presente atto hanno effetto dal 1 gennaio 2021 a seguito di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della legge 160/2019;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Tenuto Conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente deliberazione, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla nuova IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta anche con riferimento alla legge 28 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente"

Dato atto che sul presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

Al Consiglio Comunale

- 1 Di approvare e confermare, per l'anno 2021, delle seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

DESCRIZIONE	Aliquote IMU per mille
Abitazioni principali e loro pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A1,A8 e A9)	ESENTI
Abitazioni principali e loro pertinenze (limitatamente alle categorie catastali A1,A8 e A9)	6,00 con detrazione 200€
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;	1,00
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce)	2,50
terreni agricoli non condotti direttamente	5,70
immobili del gruppo catastale "D" esclusi i rurali strumentali	10,60 (di cui 7,60 per mille riservato allo stato)
tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili;	10,60

- 2 Di determinare le seguenti detrazioni per l'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:
per l'unità catastale appartenente alla categoria catastale A/1 –A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;
- 3 Di dare atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388 come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le aliquote approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2021 a seguito di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della legge 160/2019;
- 4 Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'applicazione del tributo si rimanda al regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU, nonché alla normativa vigente;

- 5 di disporre, a cura del responsabile del tributo, la pubblicazione delle aliquote sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 767, della legge 160/2019, tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 6 di dare atto che l'ufficio tributi procederà alla pubblicazione delle aliquote determinate con il presente provvedimento nel sito internet del Comune;

Il Resp. Ufficio IMU/TASI
Dott. Tommaso Gullo

Il Resp.le del Servizio Tributi
Avv. Giovanni Scoma

Il Dirigente
Dott. Raffaele Gallo

L' Assessore al Bilancio
Maria Francesca Ragusa



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto : Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021
– Conferma aliquote

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE FINANZIARIO

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera, 9/3/2021

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
dott. Raffaele Gallo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ribera, 9/3/2021

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
dott. Raffaele Gallo



COMUNE DI RIBERA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
REVISORI DEI CONTI

L'Organo di Revisione Economico Finanziario composto dal Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso, dal Rag. Angelo di Bartolo e dal Dott. Salvatore Licciardi nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 19.12.2018, con modalità telematica, stante l'emergenza pandemica da Covid-19, procede all'esame della richiesta di parere, prot. 3959 del 09/03/2021, trasmessa con pec del 10/03/2021 sulla proposta di deliberazione consiliare, con all'oggetto: Approvazione Aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021 (L. 27.12.2019, n. 160) – Conferma Aliquote

Vista la proposta di delibera di Consiglio;

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) ed istituiscono l'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU), disciplinata dai successivi commi dal 739 al 783;

Visti e verificati i riferimenti delle norme indicate nella proposta di cui all'oggetto;

Visto che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente dell'ufficio economico finanziario; Considerato che sono state confermate, senza apporto di alcuna modifica, le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente

Esprime

parere favorevole all'approvazione della riconferma, per l'Anno 2021 delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria previste per l'anno precedente e correttamente riportate, con chiaro prospetto riassuntivo, nel corpo della proposta di deliberazione.

In sede di deliberazione consiliare, si suggerisce di dare priorità alla deliberazione di approvazione del Regolamento IMU

Letto, confermato e sottoscritto nelle sedi dei singoli componenti del Collegio.

La data del presente parere è quella dell'ultima firma digitale apposta.

L'ORGANO DI REVISIONE

Firma digitale dei sotto riportati Revisori


Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso

Rag. Angelo di Bartolo


Dott. Salvatore Licciardi

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.


IL PRESIDENTE
Dott. Vincenzo Costa



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Aurora Liberto



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2021

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

(X) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

Dott. Leonardo Misuraca

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.